



**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**  
**CITTÁ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Regolamento per la disciplina della Tassa  
sui Rifiuti (TARI)**

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<b>Art. 2</b>	<i>Gestione rifiuti</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>
<b>Art. 4</b>	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>
<b>Art. 5</b>	<i>Soggetti passivi</i>
<b>Art. 6</b>	<i>Categorie di Utenza</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Tariffe</i>
<b>Art. 8</b>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>
<b>Art. 9</b>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<b>Art. 10</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggette al tributo</i>
<b>Art. 11</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>
<b>Art. 12</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 13</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<b>Art. 14</b>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e postaggio</i>
<b>Art. 15</b>	<i>Riduzioni tariffarie e agevolazioni</i>
<b>Art. 16</b>	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>
<b>Art. 17</b>	<i>Riduzione "Zone non servite"</i>
<b>Art. 18</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<b>Art. 19</b>	<i>Tributo giornaliero</i>
<b>Art. 20</b>	<i>Scuole Statali</i>
<b>Art. 21</b>	<i>Tributo provinciale</i>
<b>Art. 22</b>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<b>Art. 23</b>	<i>Riscossione</i>
<b>Art. 24</b>	<i>Dilazioni di pagamento Tari ordinaria ed avvisi di accertamento</i>
<b>Art. 25</b>	<i>Rimborsi</i>
<b>Art. 26</b>	<i>Importi minimi</i>
<b>Art. 27</b>	<i>Funzionario responsabile</i>
<b>Art. 28</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<b>Art. 29</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<b>Art. 30</b>	<i>Riscossione coattiva</i>
<b>Art. 31</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<b>Art. 32</b>	<i>Norma di rinvio</i>
<b>Art. 33</b>	<i>Norme transitorie e finali</i>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti solidi urbani, in conformità alle previsioni dell'art.1 commi 641 e seguenti della legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione del tributo TARI nel Comune di San Giorgio di Piano, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali, le disposizioni di legge vigenti e le deliberazioni regolatorie di ARERA in materia di gestione del servizio e criteri di determinazione della tariffa rifiuti.

**Art. 2**  
**GESTIONE RIFIUTI**

1. 1. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la gestione integrata dei rifiuti urbani comprende la raccolta e lo spazzamento della viabilità pubblica e ad uso pubblico, la raccolta differenziata e la commercializzazione delle relative frazioni, il trasporto, l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 29/04/2013, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il servizio di gestione rifiuti è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR (Ente territorialmente competente) secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio, stipulato fra gli stessi, e i suoi allegati e nel regolamento di gestione dei rifiuti.

**Art. 3**  
**RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati agli urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, i quali rispettino i seguenti criteri:
  - a) **Qualitativo**: sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici e comunque siano costituiti da manufatti e materiali corrispondenti ai rifiuti assimilati ed ai rispettivi codici CER indicati nell'art. 6 del Regolamento di gestione del servizio rifiuti, ed elencati all'Allegato A del presente regolamento, nel rispetto dei criteri di cui al Decreto interministeriale 27/07/1984;
  - b) **Quantitativo**: sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti entro il limite quantitativo determinato nel Regolamento di gestione del servizio rifiuti, calcolato con riferimento ad un moltiplicatore del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq\*anno) per la misura della superficie assoggettabile ( $x \cdot kd \cdot \text{superficie}$ ).
2. Oltre tale soglia quantitativa di produzione complessiva annua, tali rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione di rifiuti speciali.
3. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

- Gli imballaggi terziari;
- I rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle;
- I rifiuti speciali pericolosi.

#### **Art. 4**

#### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - g) i sedimenti all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che essi non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 5**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 6 -Categorie di utenza**

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica , intendendosi:
  - a) **per utenza domestica**, le superfici adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
  - b) **per utenza non domestica**, le superfici destinate ad usi diversi da quello domestico tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) **domestiche residenti**: le utenze occupate dai nuclei familiari che via hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
  - b) **domestiche non residenti**: le utenze occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.

### **Art. 7 Tariffa**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158. La tariffa è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità, determinata in via presuntiva con riferimento a numero componenti per l'utenza domestica ed a coefficienti di produzione dei rifiuti correlati all'attività per l'utenza non Domestica, nonché al livello di servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. **La tariffa per le utenze domestiche** è determinata:
  - a) **per la quota fissa**, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
  - b) **per la quota variabile**, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158.
4. **La tariffa per le utenze non domestiche** è determinata:
  - a) **per la quota fissa**, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia della attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 Allegato 1 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158;

- b) **per la quota variabile**, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
6. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligenti gestioni del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
8. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22.
9. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.
10. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

## **Art. 8**

### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani

riferibili alle utenze non domestiche. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n° 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'art. 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. In legge n. 214/2011;
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o riscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n°138 del 1998.
3. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
  - a. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per revisione del catasto), la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
  - b. Per tutte le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 10**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

- a. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
  - b. unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva;
  - c. Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
  - d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (a esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - e. superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
  - f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
  - g. Le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
  - h. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;
  - i. Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - j. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, aree e corsie adibite esclusivamente all'accesso, manovra, transito muletti;
  - k. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;
  - l. Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
  - m. Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - n. Superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi.

## **Art. 11**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo, sempre che sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, ed a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
  - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
  - b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
  - c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 30%;
  - d) studi dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici: 10%;
  - e) laboratori di analisi: 15%;
  - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
  - g) allestimenti, insegne: 15%;
  - h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
  - i) falegnamerie: 50%
  - j) fonderie, galvanotecnici, verniciatura: 50%
  - k) officine di carpenterie metalliche: 50%
3. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1, gli interessati devono:
  - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b. comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
  - c. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui al comma 2 vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 ed a fornire entro il **30 aprile** di ogni anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.
4. Per il primo anno di applicazione del tributo la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

**Art. 12**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**  
**DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile fino al momento dell'emissione dell'invito al pagamento, salvo conguaglio.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, quali ad esempio, badanti e colf, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, se l'assenza è adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano collocato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
  - c. soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno.
5. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa richiesta documentata.
6. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 22. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione o nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo, il numero degli occupanti viene stabilito in 3 unità.

### **Art. 13**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale e prevalente o ad eventuali attività secondarie, effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 14**

#### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER COMPOSTAGGIO**

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, sarà applicata la riduzione della quota variabile nella misura fissata dalla deliberazione annuale tariffaria. La riduzione viene concessa con le seguenti modalità:

- a. la compostiera per la pratica del compostaggio domestico viene fornita solo al singolo cittadino (non alle utenze condominiali) che abbia a disposizione un giardino o un orto di almeno 50 mq;
  - b. la decorrenza dello sconto per il compostaggio domestico per le compostiere consegnate nell'anno di riferimento, è il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'attivazione della pratica;
  - c. la raccolta differenziata è eseguita continuativamente nel corso dell'anno di riferimento.
2. Il Comune si riserva di disapplicare la riduzione per il compostaggio domestico qualora il Gestore del Servizio, nell'ambito delle verifiche annuali ed a campione in merito al corretto svolgimento della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti, riscontri e comunichi all'Ente uno scorretto utilizzo della compostiera ovvero la mancata gestione del compostaggio, anche per l'assenza delle condizioni previste. La disapplicazione della riduzione avverrà con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui si è svolta verifica.
  3. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta individuati dal Comune è prevista una riduzione della tariffa secondo modalità e criteri stabiliti nella deliberazione annuale tariffaria.

### **Art. 15**

#### **RIDUZIONI TARIFFARIE E AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), la tariffa del tributo è ridotta nella misura stabilita dalla delibera tariffaria nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;
  - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per meno di 183 giorni;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, o ricoverati presso luoghi di cura, case di riposo per oltre sei mesi l'anno.
  - d. ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, è applicata una riduzione sulla Quota Fissa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione e viene riconosciuta a congruo.
2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione sulla quota variabile della tariffa. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero rispetto a quelli prodotti, tenuto conto di eventuali quantitativi conferiti al pubblico servizio urbano. La percentuale di riduzione massima riconosciuta è riportata nella delibera annuale tariffaria. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione è presentata la richiesta contenente i quantitativi avviati al recupero, corredata da apposita documentazione (a titolo di esempio copie dei formulari di trasporto, modello unico di denuncia MUD, ecc..) del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi a pena di decadenza, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di effettivo recupero. La riduzione spettante, sarà imputata nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della riduzione.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di inizio del presupposto, se sono stati rispettati i termini di decadenza qui indicati o previsti dall'art. 22 comma 6; in caso contrario decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

**Art. 16**  
**CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50% per cento del tributo.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

**Art. 17**  
**RIDUZIONE “ ZONE NON SERVITE”**

1. Nel Comune è vigente il servizio di Raccolta Rifiuti mediante il sistema porta a porta, pertanto la riduzione “ zone non servite” non si applica. .

**Art. 18**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, ai sensi dell'art.1 comma 656 L. n. 147/2013, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% della tariffa applicabile, per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

**Art. 19**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo TARI a seguito di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
  - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
  - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente;
  - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
  - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;

- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
9. L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 20**

### **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio rifiuti coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 21**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

## **Art. 22**

### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori obbligati in solido al pagamento della tassa.
3. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:
  - ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - si verifica la cessazione del possesso o la detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Le variazioni del numero di componenti del nucleo familiare, risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune ed intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, sono periodicamente ed autonomamente aggiornate in anagrafica TARI in collaborazione con l'anagrafe comunale, pertanto non sono oggetto di dichiarazione.
5. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al comma 3 del presente articolo. In caso contrario la cessazione avrà effetto

dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo eventualmente già pagato per il periodo in cui è cessato il presupposto.

Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento ovvero al momento di presentazione della dichiarazione di attivazione del tributo se ne sussistono già i presupposti; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente dalla data di presentazione della domanda.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Copia planimetrie in scala e/o quotate delle autorizzazioni edilizie;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- h. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del rappresentante legale denunciante;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, le superficie e le destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Copia planimetrie in scale e/o quotate delle autorizzazioni edilizie;
- f. Data di inizio dell'occupazione/ conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
10. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 3; in caso contrario il Comune procederà d'ufficio, salvo applicazione della sanzione a carico di coloro che vi erano tenuti .

**Art. 23**  
**RISCOSSIONE**

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero di rate del pagamento del tributo verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili il numero di rate stabilite dalla delibera precedente.
3. Le modalità dell'eventuale conguaglio a debito o a credito saranno stabilite con Delibera Comunale.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

**Art. 24**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO TARI ORDINARIA E AVVISI ACCERTAMENTO**

1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI ricevuti. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali.
2. La rateizzazione e' concessa dal Gestore con le seguenti modalità:

<b>N° RATE</b>	<b>IMPORTO MINIMO DA RATEIZZARE</b>	<b>IMPORTO MINIMO RATA</b>	<b>INTERESSI</b>
12 MENSILI	50 EURO DOMESTICO 500 EURO NON DOMESTICO	30 EURO	TASSO LEGALE VIGENTE

3. L'utente decade dalla suddetta rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Per la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi si rimanda al Regolamento generale delle entrate comunali.

**Art. 25**  
**RIMBORSI**

1. Per i rimborsi si applicano le norme dal Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse di cui al Regolamento generale delle entrate comunali.

3. Per le compensazioni si applicano le norme stabilite dal Regolamento generale delle entrate comunali.
4. Non viene eseguita istruttoria e non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00.

**Art. 26**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 sia superiore ad € 5,00 .
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 19 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad € 3,00.

**Art. 27**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. In caso di affidamento del servizio il gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri di cui al comma 1 mentre il funzionario responsabile designato dall'amministrazione comunale mantiene poteri di vigilanza e controllo.

**Art. 28**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il soggetto preposto svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il soggetto preposto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, su richiesta dello stesso copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità e planimetrie rilasciati per l'uso dei locali ed aree;



- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 792 e seguenti, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 29 e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 29**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo verrà applicata la sanzione stabilita dei D.Lgs 471/97 e 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

### **Art. 30**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, nei termini ivi indicati, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dal Regolamento Generale delle Entrate comunali e dalle normative vigenti.

### **Art. 31**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

### **Art. 32**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 33**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.

## **ALLEGATO A**

### **SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

### **UTENZE DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
UD00	Utenza domestica residenziale - abitazione principale
UD01	Utenza domestica residenziale - abitazione secondaria
UD02	Utenza domestica residenziale - pertinenza

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinema e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	Stabilimenti balneari, Aree scoperte non pertinenti all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Casa di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività
und10	Ospedali e ambulatori
und11	Uffici, agenzie
und12	Banche, Istituti di credito e studi professionali
und13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, negozi all'ingrosso
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	Mense, birrerie, hamburgerie
und24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club, sale giochi